

Informazioni sulle segnalazioni esterne

Ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, art. 5, lett. e)

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne devono essere fatte all'Autorità Nazionale Anticorruzione e ricorrendo agli strumenti messi a disposizione di questa.

Si rinvia al sito dell'Autorità <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p11> (per le informazioni, la disciplina, le istruzioni e il regolamento dell'Autorità) e <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/> (per accedere allo strumento di segnalazione scritta).